



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 9 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex Dip. Cannavale Raffaele nato a Castellammare di Stabia il 20/04/1941 matr. 12557 c. f. CNNRFL41D20C129U—**Ex Dip. Rega** Grazia nata a Palma Campania il 13/03/1951 matr. 12334 c. f. RGEGRZ51C53G283P—**Dip. Speranza** Irene nata a Poggiomarino il 03/05/1952 matr. 10242 c. f. SPRRNI52E43G762T—**Dip. D'Errico** Tammaro nato a Grumo Nevano il 08/04/1952 matr. 12289 c. f. DRRTMR52D08E224R—**Ex Dip. Viscido** Sergio nato a Casalnuovo di Napoli il 28/11/1953 matr. 12046 c. f. VSCSRG53S288905T;

Avvocati: **Turrà** Sergio c. f. TRRSRG50E20F8390 **Vallifuoco** Daniela c. f. VLLDNL71E49F839D--- Via G.Sanfelice 24, 80134 Napoli

Oggetto della spesa: Salario di anzianità, interessi legali , spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 208213 del 26/03/2015 l(prat.n. 8730/13 CC/Avv.tura) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza RG 12268/13 del Tribunale di Napoli pronunciata il 05/03/2015.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento della domanda dei ricorrenti , volta alla richiesta di pagamento in loro favore del "salario di anzianità riferito al periodo dal settembre 1986, di iniziale inquadramento nel ruolo speciale della Giunta regionale, fino al febbraio 2003, oltre interessi legali dal 27/03/2001 al soddisfo", così come specificato in parte motiva della sentenza in argomento, ha condannato la resistente Regione Campania al pagamento delle seguenti somme:

1) **Cannavale Raffaele** €. 3712,50, oltre interessi legali dal 27/03/2001 al soddisfo;

Scheda debiti fuori bilancio Cannavale + altri + Avv

pag. 1 di 3



Giunta Regionale della Campania

Allegato 10
(Punto 3 del dispositivo)

- 2) Rega Grazia €. 3712,50, oltre interessi legali dal 27/03/2001 al soddisfo;
- 3) Speranza Irene €. 3712,50, oltre interessi legali dal 27/03/2001 al soddisfo;
- 4) D'Errico Tammaro €. 3.712,50 oltre interessi legali dal 27/03/2001 al soddisfo;
- 5) Viscido Sergio €. 2324,25 oltre interessi legali dal 27/03/2001 al soddisfo ed oltre la somma di €134,29 quale emolumento non percepito.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, compensato le spese di lite nella misura di $\frac{1}{2}$ e condannato la Regione Campania al pagamento del residuo liquidato in complessivi €. 2500,00 oltre contributo unificato pari a €. 330,00, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza R.G. n.12268/13 del Tribunale di Napoli pronunciata il 05/03/2015.

TOTALE DEBITO

€ 31222,87

Ex Dip. Cannavale Raffaele matr.12557

Salario di Anzianità (Periodo Sett. 1986-Febb.2003)	€. 3712,50
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€. 1309,51
Interessi legali maturati dal 27/03/2001 al 27/08/2015	€. 844,28

Ex Dip. Rega Grazia matr. 12334

Salario di Anzianità (Periodo Sett. 1986-Febb.2003)	€. 3712,50
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€. 1309,51
Interessi legali maturati dal 27/03/2001 al 27/08/2015	€. 844,28

-Dip. Speranza Irene matr.10242

Salario di Anzianità (Periodo Sett. 1986-Febb.2003)	€. 3712,50
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€. 1309,51
Interessi legali maturati dal 27/03/2001 al 27/08/2015	€. 808,73

Dip. D'Errico Tammaro matr.12289

Salario di Anzianità (Periodo Sett. 1986-Febb.2003)	€. 3712,50
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€. 1309,51
Interessi legali maturati dal 27/03/2001 al 27/08/2015	€. 805,47

Ex Dip. Viscido Sergio matr. 12046



Giunta Regionale della Campania

Allegato 10
(Punto 3 del dispositivo)

Salario di Anzianità (Periodo Sett. 1986-Febb.2003)	€. 2324,25
Salario di Anzianità (Periodo Mar.2003-Febb.2004)	€. 134,29
Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione	€. 867,21
Interessi legali maturati dal 27/03/2001 al 27/08/2015	€. 528,52

- Competenze per spese legali avv.ti Turrà S./Vallifuoco D. € **3977,80**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 208213 del 26/03/2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura regionale ; Sentenza R.G. n.12268/13 del Tribunale di Napoli pronunciata il 05/03/2015.
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 04/06/2015

Il Responsabile della P.O.
Dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis



942



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

Cp { UOD 04 4/30
27B
DIP 55 DG 14 UOD 03

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0208213 26/03/2015 08,41

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadr...

Classifica : 4.



64
30 MAR. 2015

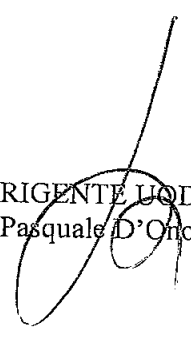
CC- 27/12, 914/14, 3666/14, 8730/13, 1932/13, 5293/12. – Avv. Di Lascio

Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono per i provvedimenti di competenza, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	Sentenza	Autor.Giudiz.
Di Giacomo Crescenzo	4328/14	Trib. Napoli
Di Tondo Fabrizio	RG 27294/13	Trib. Napoli
Lauro Elio	RG 7521/14	Trib. Napoli
Cannavale Raffaele +altri	RG 12268/13	Trib. Napoli
Canna Eligio	3367/14	Trib. Salerno
Esposito, Vincenza +altri	10766/14	Trib. Napoli

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio



/rc



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 05/03/2015 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 12268 / 2013

TRA

Cannavale Raffaele, Rega Grazia, Speranza Irene, D'Errico Tammaro, Viscido Sergio, tutti elett.te dom. in Napoli via G. Sanfelice 24 presso lo studio dell'avv. Sergio Turrà, che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'avv. Daniela Vallifuoco, come da procura a margine del ricorso introduttivo

Ricorrenti

CONTRO

REGIONE CAMPANIA; in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Alba Di Lascio, in virtù di procura generale alle liti e provvedimento di incarico, con il quale elett.te domicilia in Napoli via S. Lucia 81;

Convenuta

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza

OGGETTO: spettanze retributive.

Con ricorso depositato il 16.4.13, i ricorrenti in epigrafe premettevano di essere stati assunti con contratti a termine da ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Campania, per lo svolgimento dei corsi di formazione professionale per 4000 disoccupati della città di Napoli, per un periodo poi prorogato, con applicazione dei C.C.N.L. degli operatori della formazione professionale; esponevano che la Giunta regionale, con delibera n. 4980 del 4-6-1981, aveva disposto il riconoscimento dell'intera anzianità di servizio, ivi compresi gli scatti biennali derivanti dal periodo di servizio alle dipendenze degli enti di formazione del personale assunto ai sensi della deliberazione del 16-11-1978 n. 15971; che con legge regionale 24/ 82 era stato istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania; che con legge regionale 62/ 82 erano stati inclusi nell'albo degli operatori della formazione professionale; inoltre, trattandosi di personale a tempo indeterminato a far data dall' 11 dicembre 1978, lo stesso era stato specificatamente incluso nella sezione A, prevista dall' art. 2 della citata legge regionale 22 aprile 1982, n. 24, secondo graduatorie formulate seguendo i medesimi criteri e modalità fissati in detta legge; che con legge regionale 32/ 84 era stato istituito il ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del personale docente e non della formazione professionale, con inquadramento a domanda da inoltrare al Presidente della Giunta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge,



previo superamento di un concorso; che con legge 14 /91 era stato disposto l'inquadramento in sovrannumero, a far data dal 1-1-1992, del personale idoneo di cui al concorso previsto dalla L.R. n. 32 del 9-7-1984; con la stessa norma, era stato riconosciuto il diritto, a fini economici e giuridici, al riconoscimento dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza; che, tuttavia, con deliberazione 5331 del 25/7/91 era stato negato l'inquadramento nel ruolo speciale per il periodo dal 1/9/86 al 31/12/91; che avverso detta delibera taluni avevano proposto impugnativa al Tar; che, nelle more, con successiva legge regionale 2 del 20.3.2001 (cfr. art 4) la Regione aveva riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento di una somma di denaro commisurata all'anzianità maturata al 31.8.1986 presso l'ente di provenienza; che erano venuti a conoscenza che nel marzo del 2003 la Regione aveva deliberato il pagamento per alcuni dipendenti di tutti gli importi maturati dal 1/9/86 fino al 31/3/2003 a titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa; che tale somma non era stata ricevuta dai ricorrenti; che a tutti era stato erogato l'emolumento mensile quale salario d'anzianità dal marzo 2004.

Esposte argomentazioni in diritto, concludevano pertanto chiedendo il pagamento dell'emolumento retributivo "sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L.R. 2 del 20.3.2001 non corrisposto per il periodo dal 9.1986 al 2.2003 nonché dell'ulteriore somma per il periodo sino a 3.2004, oltre accessori.

La Regione convenuta si costituiva tardivamente, deducendo l'infondatezza della domanda e concludeva per il rigetto della stessa.

All'odierna udienza questo Giudice decideva la causa come da dispositivo di cui dava lettura in udienza, unitamente con le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

*

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di **nullità** del ricorso.

Com'è noto l'art. 414 c.p.c. richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti a base della domanda. Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzato a consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere ed al giudicante di essere in condizione, sin dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito. Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti rilevanti posti a base della domanda.

Al riguardo, ritiene questo giudicante che la difesa della parte ricorrente ha puntualmente specificato le circostanze di fatto che degli elementi di diritto in modo idoneo a consentire sia alla controparte una difesa non limitata a generiche contestazioni sia a questo Giudice di poter conoscere la causa e deciderla nel merito sin dalla sua instaurazione.

*

Va premesso che con la legge regionale 24/ 82 venne istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania.

Con la successiva legge regionale 62/ 82, come modificata dalla legge regionale 32/1985, *"ai fini di consentire l'organico utilizzo del personale docente ed amministrativo, già impegnato nel progetto speciale per 4000 disoccupati della città di Napoli, nelle attività ordinarie di formazione professionale (...), il predetto personale è inserito nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale istituito con legge regionale 22 aprile 1982 numero 24, semprechè sia titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 29 settembre 1981"*.

In particolare, i ricorrenti sono stati dipendenti, già a decorrere dal novembre 1978 e pertanto ancora alla data del luglio 84 (di entrata in vigore della L. regionale 32/84),



dell'Enaip Campania e ANCIPAF; successivamente, già dal settembre 1986, sono stati dipendenti della Regione Campania come appartenenti al ruolo speciale della formazione professionale.

Gli stessi, pertanto, vennero inquadrati nel ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento, istituito con la indicata legge regionale e destinato al *"personale docente e non docente della formazione professionale con rapporto a tempo indeterminato maturato alla data del 29 settembre 1981 e che tuttora"* (pertanto nel luglio 1984) *"presti servizio nei centri di cui alle lett. b) e c) dell'art. 6 della L. regionale 30 luglio 1977 n. 40 nonché del personale di cui all'art. 1 della L. regionale 6 ottobre 1982 n. 62 tuttora in servizio"* (cfr. art 1 LR 32/84).

Orbene, tanto esposto, va rilevato che con legge 14/91 (cfr. art 2 ultimo comma) venne confermata la disposizione di cui all'art. 3 c. 3 L. regionale 32/84 che riconosceva l'anzianità maturata presso gli enti di provenienza (*"Ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale "assegno ad personam" ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi"*) e che, con successiva legge regionale 2/ 2001, la Regione stabilì, all'art. 4 c. 2, che: *"La disposizione, prevista al 3° comma dell'articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, confermato dal 3° comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 14, è così integrata: dopo la parola "retributivi", aggiungere "(virgola) ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'Ente di provenienza"*.

Ne consegue che l'art. 3 c. 3 legge regionale 32/84 va così letto: *"ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza"*, per cui con tale disposizione si sancì in particolare il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della L. 32/84 nella Giunta regionale ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30.8.1986 presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retributivi successivi.

Del resto, risulta dai Cud allegati la circostanza di cui al ricorso secondo la quale, a fronte di ricorso avanzato al Tar da parte di colleghi dei ricorrenti, la Regione, nel marzo del 2003 ha deliberato il pagamento degli importi maturati a tal titolo dal 1/9/86 fino al 31.3.2003.

*

Tanto premesso, deve affermarsi il diritto al pagamento del salario di anzianità con riguardo al periodo dal settembre 1986, di iniziale inquadramento nel ruolo speciale della Giunta regionale, fino al febbraio 2003.

Per la quantificazione possono essere utilizzati i conteggi elaborati dai ricorrenti nelle note telematiche del 16.2.2015 che appaiono redatti secondo corretti criteri contabili, a tenore dei quali l'importo finale risulta calcolato sul fondamento dell'ammontare del salario di anzianità corrisposto dall'Enaip nel 1986, pari a € 16,50 mensili, per tredici mensilità relative al V livello (docenti) per Cannavale, Rega, Speranza e D'Errico (ctr foglio paga di luglio 1986 di D'Errico), per un totale complessivo di € 3.712,50, nonché pari a € 10,33 mensili, per tredici mensilità, per Viscido (cfr. foglio paga di agosto 1986), per un totale complessivo di € 2.324,25.

*

Sulla domanda di pagamento di interessi sulle somme via via rivalutate per il periodo dal 1.9.1986 al 28.2.2003 e della rivalutazione monetaria sulle stesse dal 1.9.86 al 31.12.94, si ritiene che la decorrenza maturi solo dalla legge regionale 2/2001 e, dunque, dalla sua entrata in vigore il 27.3.2001 pari al giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.



Invero, ai fini della determinazione del momento in cui è venuto a maturare il diritto dei ricorrenti a percepire le somme che gli sono state spontaneamente erogate dalla convenuta, giova ricordare che costituisce un principio consolidato quello secondo cui nel caso di ricostruzione di carriera di un pubblico dipendente, mediante inquadramento in una diversa qualifica con effetto retroattivo, comportante il diritto ad un maggiore trattamento economico, gli eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria decorrono dalla data in cui sono venuti in essere tutti gli elementi costitutivi del credito stesso e ne è stato determinato o reso possibile determinare l'ammontare e quindi dal momento in cui è stato emanato il provvedimento di reinquadramento, anche se con efficacia retroattiva (vedi in Cons. Stato n. 2695/2005; n. 2787/2005; n. 2977/2005; n. 2116/2004; n. 8015/2004; n. 7977/2003, ecc).

Si afferma ancora che il diritto agli accessori non sorge se non a partire dal momento in cui nasce il credito principale e, quindi, non sussiste prima dell'emanazione dei provvedimenti di carattere costitutivo emessi in esecuzione della legge che prevede un nuovo beneficio economico (vedi in Cons. Stato n. 2841/2004; n. 3061/2004).

Ebbene ritiene il Giudicante che il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'inquadramento nei ruoli della Giunta regionale a decorrere dall'1-9-86, nonché quello a vedersi adeguato e non assorbito il salario di anzianità maturato sino a quella stessa data presso l'Ente di provenienza, sia sorto e venuto in esistenza solo a seguito dell'entrata in vigore della L. R. n. 2/2001 pubblicata sul BURC del 26 marzo 2001.

Le disposizioni che in precedenza avevano riconosciuto ai ricorrenti, con qualche rilevante differenza sul piano del trattamento giuridico ed economico, il diritto ad analogo inquadramento, commi 1 e 2 dell'art. 2 della L.R. 14/91, sono state infatti espunte dall'ordinamento giuridico a seguito della sentenza n. 109 del 13-4-2000 della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con conseguente caducazione di qualsiasi altro atto amministrativo che ad esse avesse fatto riferimento.

Ne deriva che, indipendentemente dal fatto che tale norma abbia riconosciuto un inquadramento retroattivo, è solo dalla sua entrata in vigore che sono venuti ad esistenza tutti gli elementi sulla cui base è stato possibile determinare l'esatto trattamento economico spettante ai ricorrenti e liquidare l'eventuale differenza dovuta.

In assenza di altre norme che possano giustificare sia l'inquadramento retroattivo sia il riconoscimento del salario di anzianità maturato alla stessa data, nessun ritardo può essere imputato alla Regione convenuta per il periodo antecedente all'entrata in vigore della L.R. 2/2001.

La Regione convenuta, da parte sua, non ha esibito alcuna documentazione che giustifichi una ulteriore posticipazione della maturazione del diritto; non ha, infatti, esibito i decreti di inquadramento individuali né provato la sussistenza di indebiti o compensazioni.

Spettano pertanto i soli interessi legali dal 27.3.2001 al soddisfo, atteso che la rivalutazione non matura ex art 22, comma 36 legge 724/94.

*

Sulla domanda di pagamento dell'emolumento retributivo "sull'anzianità maturata", dovuto ex art. L. R. 2/2001 non corrisposto per il periodo marzo 2003-febbraio 2004, va preliminarmente osservato che gli istanti, nel ricorso introduttivo, hanno dichiarato di avere tutti diritto alle somme specificamente individuate; nelle note del 28.10.2014, le somme risultano poi ridotte quantitativamente solo per Speranza e Viscido; nelle note telematiche attoree del 16.2.2015 viene, infine, richiesta la sola somma di € 134,29 per Viscido e nulla per gli altri ricorrenti.

Deve allora ritenersi che in corso di causa i ricorrenti, ad eccezione di Viscido, hanno rinunciato alla domanda, conformemente alla difesa dell'ente convenuto che, pur



tardivamente, ha eccepito il pagamento in favore dei ricorrenti (tranne Viscido) delle somme arretrate.

Deve, dunque, delibarsi sulla sola somma di arretrati richiesta da Viscido.

Sul punto, la convenuta non ha formulato alcuna contestazione in ordine alla debenza, essendosi limitata a dedurre un debito del ricorrente non provato.

Per la non contestazione, è noto che il terzo comma dell'art. 416 c.p.c. pone a carico del convenuto un onere di contestazione che è variamente articolato. Per quanto riguarda i *"fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda"* il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione. Inoltre, già nella memoria di costituzione deve proporre tutte le sue *"difese di fatto"*; deve parimenti proporre le sue *"difese in diritto"*.

Per queste ultime (le *"difese in diritto"*) non opera il principio di non contestazione (nel senso che non si determina alcuna preclusione), atteso che la qualificazione giuridica dei fatti e l'esatta applicazione della legge ricadono nella tipica attività di *jus dicere* del giudice, il quale in ciò non è vincolato dall'eventualità che sul punto vi sia una contestazione del convenuto (ovvero dell'attore se ciò riguarda l'eccezione sollevata dal convenuto). Parimenti non opera alcuna stabilità o irrevocabilità della posizione assunta sul punto dalle parti, le quali pertanto – sia convenuto che attore – possono sempre modificare tali difese di diritto diversamente qualificando i fatti o proponendo una diversa interpretazione della legge.

Invece, con la prospettazione di *"difese di fatto"* il convenuto si pone in una posizione di contestazione con l'allegazione di fatti ulteriori a fondamento delle eccezioni sollevate ovvero a controprova indiretta dell'insussistenza dei fatti allegati dall'attore. Queste difese in fatto allargano l'area dei fatti potenzialmente rilevanti in causa ed autorizzano l'attore a dedurre a sua volta una prova contraria all'udienza di discussione. Per la proposizione delle difese di fatto non è prevista una vera e propria decadenza che il terzo comma dell'art. 416 c.p.c. riserva solo all'indicazione dei mezzi di prova. Ma in realtà questa decadenza viene comunque indirettamente in rilievo, perché le difese in fatto del convenuto sono destinate ad essere supportate dalle risultanze di mezzi di prova che il convenuto è tenuto ad indicare tempestivamente (nella memoria di costituzione), salva la mancata contestazione dell'attore. E' solo per la contestazione dei *"fatti affermati dall'attore"* che il terzo comma dell'art. 416 c.p.c. pone un onere specifico: il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione.

Le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761), intervenendo sul tema, hanno ritenuto che per i fatti costitutivi del diritto, affermati dall'attore e non contestati specificamente dal convenuto, scatta un effetto vincolante per il giudice che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo per ciò solo sussistente. Questo effetto si determina non già immediatamente – perché manca nel terzo comma dell'art. 416 c.p.c. la previsione di una decadenza – bensì per effetto della preclusione conseguente al limite previsto dall'art. 420, I comma, c.p.c. per la modificazione di domande, eccezioni e conclusioni già formulate. Superata questa soglia, collocata tra le attività preliminari all'istruttoria vera e propria, si determina la preclusione della non contestabilità (tardiva) dei fatti (costitutivi del diritto) fino a quel momento non contestati. Risulta così confutata l'opposta tesi, in passato affermata dalla giurisprudenza, secondo cui il terzo comma dell'art. 416 cod. proc. civ. sanziona con la decadenza soltanto la mancata indicazione dei mezzi di prova, ma non anche la mancata specifica contestazione di fatti allegati dall'attore e, quindi, non preclude al convenuto la successiva contestazione dei fatti adottati a fondamento della domanda anche in grado di appello; orientamento questo che, affermando la indiscriminata provvisorietà della non contestazione e della persistente sua revocabilità in ogni fase del giudizio di merito, mal si



conciliava con le caratteristiche di concentrazione ed immediatezza che connotano il processo del lavoro. Solo per i fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria (ossia fatti dedotti in quanto idonei a provare indirettamente altri fatti, questi sì costitutivi del diritto azionato) – hanno precisato ancora le Sezioni Unite – la mancata contestazione da parte del convenuto, come anche la contestazione meramente generica, costituiscono semplice argomento di prova liberamente apprezzabile dal giudice al fine del giudizio di sussistenza del fatto da provare. In tal caso, però, non si determina alcuna preclusione (quale quella desumibile dall'art. 420, primo comma, cod. proc. civ.) perché una tardiva contestazione di fatti probatori non comporta alcuna alterazione del sistema difensivo dell'attore. Si tratta di mero atteggiamento difensivo del convenuto, i cui eventuali mutamenti rilevano solo come argomenti di prova.

L'onere di contestazione tempestiva è desumibile, altresì, da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.

Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata (Cass. civ., Sez. lavoro, 13/06/2005, n. 12636).

Essendo pacifici i fatti storici, la convenuta va, pertanto, condannata al pagamento, in favore di Viscido, degli arretrati nella misura di € 134,29 indicata nelle note telematiche.

*

Per l'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vanno compensate nella misura della metà, con condanna della convenuta soccombente al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

a) in parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto dei ricorrenti al pagamento delle seguenti somme:

- Cannavale Raffaele, € 3.712,50, oltre interessi legali dal 27.3.2001 al soddisfo;
- Rega Grazia, € 3.712,50, oltre interessi legali dal 27.3.2001 al soddisfo;
- Speranza Irene, € 3.712,50, oltre interessi legali dal 27.3.2001 al soddisfo;
- D'Errico Tammaro, € 3.712,50, oltre interessi legali dal 27.3.2001 al soddisfo;
- Viscido Sergio € 2.324,25, oltre interessi legali dal 27.3.2001 al soddisfo, ed oltre la somma di € 134,29 quale emolumento non percepito;

b) condanna la Regione al pagamento delle somme indicate nel capo precedente;

c) compensa le spese di lite nella misura di 1/2 e condanna la parte convenuta al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre contributo unificato pari a € 330,00, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.

NAPOLI, 05/03/2015

Il Giudice
d.ssa Monica Galante



**Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez.Lav.-
numero R.G. 12268/2013**

**Dipp. Cannavale Raffaele ed altri
Avv.ti Turrà S. e Vallifuoco D.**

Diritti e onorari			2.500,00
spese generali	15,00%	2.500,00	<u>375,00</u>
			2.875,00
CPA	4%	2.875,00	<u>115,00</u>
			2.990,00
IVA	22%	2.990,00	657,80
TOTALE FATTURA			3.647,80
RITENUTA	20%	2.875,00	575,00
NETTO A PAGARE			3.072,80
Contributo unificato come in sentenza			330,00
Totale 3.647,80 + 330,00			3.977,80